



COMUNE DI ZOPPOLA

Regolamento del Servizio di trasporto sociale

Zoppola, settembre 2019

Indice

1. Oggetto del Regolamento	3
2. Finalità e natura del servizio.....	3
3. Beneficiari	3
4. Modalità di accesso	4
5. Modalità di erogazione.....	4
6. Compartecipazione dei beneficiari ai costi del servizio.....	4
7. Regole di comportamento dei beneficiari.....	5
8. Sospensione o interruzione del servizio	5
9. Regole di comportamento degli operatori e volontari del soggetto erogatore	6
10. Assicurazione e informazione dei beneficiari e richiedenti.....	6
11. Norme finali e transitorie	6

1. Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, gestione, erogazione e i criteri di accesso e compartecipazione al servizio di trasporto sociale del Comune di Zoppola.

2. Finalità e natura del servizio

2.1 Il Servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale che compongono il sistema della domiciliarità volto a favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di svantaggio, sostenendo le famiglie nel lavoro di cura.

2.2 Il suo scopo primario è di favorire l'accesso ai servizi, interventi e prestazioni sociali e sanitarie di fondamentale importanza per garantire la qualità della vita, il benessere, l'indipendenza delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento a quelle anziane. In via secondaria, il trasporto sociale può consentire ai beneficiari in condizione di svantaggio di fruire di altri servizi necessari per il mantenimento della propria vita autonoma.

2.3 Il Servizio ha per obiettivo il solo trasporto con automezzo di persone, effettuando viaggi individuali o collettivi di andata e ritorno (a.r.= viaggio) per la destinazione prefissata, con esclusione dell'attività di accompagnamento. Non è inoltre consentito il trasporto di persone ammalate gravemente o bisognose di ricoveri urgenti in ospedale, o di persone ospiti di strutture residenziali per anziani (case di riposo).

2.4 Si eroga di norma all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ma per particolari necessità del beneficiario, previa valutazione dell'assistente sociale, potrà svolgersi anche al di fuori dei confini regionali.

2.5 Il trasporto si configura nelle due seguenti tipologie:

- a. **Continuativo:** a cadenza periodica programmata per un periodo superiore a due (2) mesi (per esempio, cicli di terapie sanitarie, progetti di inclusione sociale, ecc.);
- b. **Saltuario:** qualora sia effettuato per motivi diversi e con frequenza occasionale o comunque al di sotto di quella indicata per il trasporto continuativo.

2.6 Si considera quale **singolo trasporto** il viaggio di andata e ritorno verso una destinazione.

2.7 Il trasporto può essere effettuato per un'unica persona o per più persone contemporaneamente (**trasporto collettivo**), qualora vi sia la possibilità di garantire ad essi la prestazione richiesta.

2.8 Il trasporto viene erogato compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

3. Beneficiari

3.1 Sono potenziali beneficiari del Servizio di trasporto sociale tutte le persone residenti nel Comune di Zoppola.

3.2 Nello specifico il Servizio si rivolge a persone che manifestano una o più delle seguenti condizioni di svantaggio / fragilità:

- a) stato di svantaggio personale e/o familiare, impossibilità, anche temporanea, all'utilizzo autonomo di mezzi di trasporto personali o pubblici;
- b) assenza di una rete familiare o parentale o amicale di sostegno in grado di farsi carico, in tutto o in parte, della necessità di mobilità.

4. Modalità di accesso

4.1 L'accesso al Servizio di trasporto sociale avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità del beneficiario ed è subordinato alla esclusiva valutazione tecnico-professionale dello stato di bisogno da parte dell'assistente sociale di riferimento, in base ai criteri di cui al punto n. 3 del presente Regolamento.

4.2 La persona interessata o un suo delegato può richiedere un colloquio con l'assistente sociale per presentare la propria situazione di bisogno, documentando la propria situazione economico patrimoniale (ISEE).

4.3 La verifica dell'**attestazione ISEE** in corso di validità da parte dell'assistente sociale è **condizione necessaria** per l'accesso al servizio.¹

4.4 Al fine di favorire una valutazione positiva della propria richiesta da parte dell'assistente sociale, il richiedente potrà esibire ulteriori documenti, quali, ad esempio, certificazioni mediche attestanti la condizione di bisogno del beneficiario.

4.5 Qualora l'assistente sociale accerti la coerenza della situazione di bisogno con i requisiti necessari per la fruizione del servizio procederà con il richiedente alla compilazione della richiesta.

4.6 L'autorizzazione dell'assistente sociale all'accesso del servizio di trasporto sociale **ha validità fino a alla scadenza dell'Attestazione ISEE**

4.7 Al Termine del periodo la persona interessata potrà richiedere all'assistente sociale il **rinnovo** presentando l'attestazione ISEE in corso di validità.

4.8 L'assistente sociale compilerà con la persona interessata la **Domanda del trasporto** contenente le informazioni necessarie per programmare efficacemente l'organizzazione del servizio (es. relative alla residenza del beneficiario, alla destinazione, ecc.), e la informerà sui tempi e le modalità concrete di erogazione del servizio.

5. Modalità di erogazione

5.1 Di norma il trasporto avverrà dall'abitazione del beneficiario al luogo di destinazione e ritorno, nei giorni feriali **dal lunedì al venerdì**, previo presentazione della richiesta con almeno sette giorni lavorativi di anticipo.

5.2 A parità di condizioni, **la precedenza** è data a coloro che, a valutazione dell'assistente sociale, presentano il livello più alto di priorità, indicata nella scheda di autorizzazione al trasporto.

5.3 Gli operatori del soggetto/i erogatore/i impegnati nell'attività di trasporto sono tenuti a fungere esclusivamente da autisti dei mezzi: i minori e le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, **dovranno essere accompagnate e supportate** nell'accesso ai servizi richiesti da familiari o persone da essi delegate o, se previsto, da personale di assistenza segnalando sempre tale presenza al momento della prenotazione del Servizio, in mancanza di tale informazione potrebbe non essere garantito il trasporto.

5.4 Si precisa che i soggetti erogatori potranno anche essere diversi, secondo quanto espresso dalle diverse articolazioni territoriali.

6. Compartecipazione dei beneficiari ai costi del servizio

6.1 Il beneficiario concorre al costo del Servizio in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido per prestazioni di natura socio-sanitaria** (comprende ISEE ordinario, ISEE ristretto / sociosanitario), secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'ISEE.

6.2 La distanza chilometrica percorsa usata come base di calcolo per la compartecipazione economica è calcolata con riferimento dal domicilio del richiedente al luogo di destinazione (viaggio = a.r.).

6.3 La Giunta Comunale definisce **annualmente**, con specifico provvedimento, quanto segue:

- a. Il **costo chilometrico standard** (parametro €/km) per il calcolo della compartecipazione al costo del servizio;

¹ Si precisa che il Servizio rientra nella fattispecie delle **prestazioni sociali agevolate**, ovvero delle prestazioni sociali non destinate alla generalità delle persone, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica e sociale.

- b. Il **costo chilometrico standard agevolato** per coloro che beneficiano di **trasporti continuativi**
 - c. Il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito (soglia minima);
 - d. Il valore ISEE al di sopra del quale la prestazione è resa col pagamento del costo chilometrico massimo di compartecipazione;
 - e. Il valore delle fasce o valori ISEE intermedi, che corrispondono ad altrettanti valori dei costi chilometrici intermedi.
- 6.4 Le eventuali spese di **pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento sono a carico del beneficiario**, indipendentemente dal proprio valore ISEE.
- 6.5 I versamenti delle quote di compartecipazione alla spesa del servizio dovranno essere effettuate periodicamente.
- 6.6 Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva del beneficiario i civilmente obbligati, così come definiti dall'art. 433 del Codice Civile.
- 6.7 Il pagamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità e i tempi indicati nella lettera di notifica inviata al beneficiario/richiedente.

7. Regole di comportamento dei beneficiari

7.1 Per una migliore organizzazione del Servizio di trasporto i beneficiari o le persone richiedenti sono tenute al rispetto delle seguenti regole di funzionamento:

- a) chiedere agli operatori del soggetto erogatore trasporti (es. volontari) esclusivamente le prestazioni concordate preventivamente con l'assistente sociale;
- b) segnalare al momento della prenotazione la presenza o la necessità di eventuali accompagnatori in grado di garantire al beneficiario non autosufficiente o parzialmente autosufficiente adeguata assistenza durante le fasi di salita e discesa dall'automezzo e quella di accompagnamento al servizio richiesto;
- c) evitare atteggiamenti e comportamenti lesivi della dignità personale degli operatori del soggetto erogatore il trasporto (es. autisti);
- d) rispettare con puntualità i tempi di trasporto concordati con il soggetto erogatore;
- e) comunicare tempestivamente al soggetto erogatore eventuali variazioni delle date o degli orari del trasporto o l'eventuale disdetta dell'intervento programmato, con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione;

8. Sospensione o interruzione del servizio

8.1 La sospensione del Servizio di trasporto potrà avvenire:

- a) In seguito a comportamenti scorretti commessi dal beneficiario/richiedente in violazione delle regole di cui all'articolo n. 7 del presente Regolamento, formalmente contestati dal soggetto erogatore del trasporto;
- b) In seguito all'accertata impossibilità del Comune, previa comunicazione alla persona richiedente da farsi con il maggior preavviso possibile.

8.2 L'interruzione del Servizio di trasporto potrà avvenire:

- a) In caso di ripetuti comportamenti scorretti commessi dal beneficiario/richiedente di cui al punto a) sopracitato;
- b) Qualora si accerti il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione, di cui all'articolo n. 6 del presente Regolamento, e la motivazione non sia avallata dal Servizio sociale;
- c) In caso si accerti il venir meno dei requisiti per l'accesso al servizio di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del presente Regolamento.

9. Regole di comportamento degli operatori e volontari del soggetto erogatore

9.1 Gli operatori, volontari e non, del soggetto/i erogatore/i del Servizio sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) gli orari per il trasporto concordati con il beneficiario e/o la persona richiedente, avvisando con tempestività il beneficiario / richiedente in caso di ritardi o cancellazioni;
- b) le norme del codice stradale, guidando con prudenza e attenzione in special modo nei confronti di persone non in grado di deambulare autonomamente;
- c) l'accertamento metodico del corretto funzionamento e attivazione di tutti i dispositivi di sicurezza dell'autoveicolo durante il trasporto (es. dispositivi di bloccaggio della carrozzina, cinture di sicurezza, ecc.);
- d) la dignità e la riservatezza (privacy) riguardo a fatti o condizioni che interessano il beneficiario, sulla base della normativa vigente;
- e) lo svolgimento del proprio compito con spirito di servizio, disponibilità, cortesia ed empatia verso i beneficiari in condizione di svantaggio.

10. Assicurazione e informazione dei beneficiari e richiedenti

10.1 Il beneficiario o la persona richiedente il Servizio è tenuta a prendere visione del presente Regolamento ai fini della totale accettazione di quanto in esso previsto.

10.2 Le persone trasportate e gli eventuali accompagnatori sono coperti da apposita assicurazione stipulata dal soggetto erogatore per gli automezzi di proprietà sua o dai singoli operatori / volontari del servizio.

11. Norme finali e transitorie

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.